



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

CONFERENZA REGIONALE

- ATTO DEL PROCEDIMENTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2008

=====

ALLI 21/03/2008 NELLA SALE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 210 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

AMBRASCO	Piero	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
MONTINO	Esterio	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRI	Bruno	Assessore	NICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFORI	Anna Salame	"	ECANO	Giulia	"
TOSIA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Fraancesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE AVOLIS	Fraancesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Vasco	"			

ASSISTE IL SPORONTARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

***** OMISSIONI *****

ASSENTI: MANCINI - NICHELANGELO - VALENTINI

DEL PERAZIONE N. 190

Oggetto:

Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, la Regione Lazio e l'Ufficio del Sazento dei detenuti della Regione Lazio per una collaborazione stabile, finalizzata a garantire l'assistenza sanitaria e a migliorare le condizioni di vita degli ospiti del Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria.



190 21 MAR. 2008 *ly*

Oggetto: approvazione del Protocollo d'intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma-, la Regione Lazio e l'Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Lazio per una collaborazione stabile, finalizzata a garantire l'assistenza sanitaria e a migliorare le condizioni di vita degli ospiti del Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO Il D.Lgs.vo286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio, n. 286";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 35 del sopra citato D.lgs 286/98 e della successiva circolare ministeriale, ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno vengono garantite le cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio;

VISTA la circolare n° 5 del 24/3/00 del Ministero della Sanità "D.Lgs. 25 luglio 1998, n°286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- Disposizioni in materia sanitaria".

CONSIDERATO che sussistono difficoltà di carattere oggettivo nel garantire, agli ospiti del Centro di Permanenza Temporanea (CPT), l'accesso ai servizi sanitari, nonché tutti i percorsi assistenziali necessari, in quanto sottoposti a misure di custodia temporanea;



190 21 MAR. 2008 *ley*



RITENUTO pertanto necessario procedere, in collaborazione con la Prefettura di Roma e il Garante dei diritti dei detenuti al monitoraggio, alla valutazione e alla risoluzione di tali difficoltà, al fine di migliorare le condizioni di vita degli ospiti del CPT e promuovere, attraverso appositi protocolli d'intesa con l'Azienda ASLRM/D, territorialmente competente, percorsi assistenziali di prevenzione, diagnosi e cura che tutelino la salute delle persone ivi ospitate;

PRESO ATTO della proposta avanzata, con nota n. 1055 del 3 maggio 2007, dal Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, per la formalizzazione di una collaborazione tra la Regione Lazio e la Prefettura di Roma attraverso la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:


di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, la Regione Lazio e l'Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Lazio di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



31 MAR. 2008



ALLEG. alla DELIB. N. 190 *ky*
DEL 21 MAR 2008



Allegato 1

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, LA REGIONE LAZIO E
L'UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI DELLA REGIONE LAZIO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma-, sono presenti il Prefetto di Roma, il Presidente della Regione Lazio ed il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio.


Premesso

che con nota prot. n. 1055 del 3 maggio 2007 l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio ha formulato una proposta di collaborazione stabile ed organizzata volta a migliorare la condizioni di vita degli ospiti del Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria;

vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1305 del 24 aprile 2007, con la quale sono state riviste le direttive in materia di accesso ai centri di Permanenza Temporanea, al fine di favorire la collaborazione degli enti, degli organismi di tutela, delle associazioni di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale;

considerato che alla luce della predetta circolare, la Prefettura condivide l'iniziativa avviata dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio;





Tutto ciò premesso e considerato, si sottoscrive il seguente Protocollo d'intesa

Art. 1


Tutte le prestazioni effettuate dall'ufficio del Garante della Regione Lazio saranno a titolo gratuito e finalizzate totalmente al miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti ed al rispetto della loro dignità nell'ambito delle competenze fissate dal DPR del 31 agosto 1999, n. 394, articoli n. 21, 22 e 23 e, per gli aspetti sanitari coerentemente con il mandato Costituzionale (art. 32), con le competenze definite della Legge istitutiva del S.S.N. del 23 dicembre 1978 n. 833, art. 1 e successive modificazioni e della DGR del 31 luglio 1997, n. 5122;



Art. 2

La durata del presente protocollo è di anni due, a decorrere dalla data di stipula;

Art. 3

L'oggetto del presente protocollo riguarda le attività qui di seguito specificate:

- 
1. facilitazione e mediazione tra direzione sanitaria del Centro, le AA.SS.LL., la Direzione degli istituti penitenziari della Regione per ottenere nel più breve tempo possibile la documentazione clinica necessaria per assicurare una adeguata continuità assistenziale agli ospiti del Centro;
 2. facilitazione e mediazione per strutturare rapporti istituzionali, anche attraverso apposite convenzioni, tra il CPT e l'Azienda ASL RM/D, territorialmente competente, al fine di:
 - a. consentire il rilascio dei tesserini STP, necessari per l'accesso ai servizi sanitari;
 - b. verificare la modalità assistenziale maggiormente idonea ed efficace per garantire percorsi di prevenzione (vedi art. 4), diagnosi e cura per gli ospiti del Centro;



c. organizzare l'accesso all'assistenza specialistica, con particolare riferimento ai SERT, ai DSM e ai Consultori;

3. strutturare rapporti istituzionali tra CPT e l'Ospedale Spallanzani di Roma al fine di organizzare eventuali ricoveri e assistenza specialistica in particolare per gli ospiti sieropositivi all'H.I.V o affetti da A.I.D.S. o da patologia tubercolare;
4. proporre attività di prevenzione sanitaria all'interno del CPT, concordata con i sanitari del Centro. In particolare il Garante Regionale, avendo sottoscritto un protocollo d'intesa con la S.I.M.O. ed il P.R.A.P della regione Lazio per la visita e cura di alcune patologie odontoiatriche, assicurerà in caso di necessità l'utilizzo di una odontoambulanza attrezzata di ortopantomografo digitale;


Art. 4

L'ufficio del Garante si impegna a comunicare alla Prefettura di Roma l'elenco delle persone che avranno accesso al centro, per ottenere l'autorizzazione del prefetto, nonché di concordare e condividere con la Prefettura stessa le modalità del suddetto ingresso;

Art. 5

Ulteriori attività che l'ufficio del Garante volesse svolgere all'interno del Centro potranno essere concordate di volta in volta con la Prefettura di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.



Roma, li

Il Prefetto di Roma

Il Presidente della Regione Lazio

Il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio.

